



ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE 28 luglio 2006

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine in materia di conversione di patenti di guida.

Memorandum di intesa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, di seguito denominati le "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'interpretazione degli articoli del presente Accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a Il termine "Restrizioni" indica, per la Parte Filippina, le indicazioni riportate nella patente di guida relative al tipo di veicolo a motore che il conducente è autorizzato a guidare,
- b Per "Residenza anagrafica" si intende quanto definito e disciplinato in merito negli ordinamenti nazionali di ciascuna Parte Contraente,
- c Il termine "Conversione" indica la procedura di sostituzione di una patente di guida emessa dalle autorità competenti di una Parte Contraente con una patente di guida equipollente rilasciata dall'altra Parte Contraente,
- d Il termine "autorità competente" indica:
 - i. In Italia - il Ministero dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri
 - ii. Nelle Filippine - il Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni, Ufficio Trasporti Terrestri.

Articolo 2

Patenti di guida ammesse

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente, secondo le proprie normative interne, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza anagrafica sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Validità ai fini della circolazione prima della Conversione

Ai fini della circolazione sul territorio italiano, le patenti di guida emesse dalle autorità filippine cessano di validità trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza anagrafica del titolare nel territorio italiano.

Ai fini della circolazione sul territorio delle Filippine, le patenti di guida emesse dalle autorità italiane cessano di validità trascorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo sul territorio delle Filippine.

Articolo 4

Conversione

Il titolare di una patente di guida in corso di validità emessa dalle autorità di una Parte Contraente che stabilisca la residenza anagrafica nel territorio dell'altra Parte Contraente ha il diritto di convertire la propria patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo casi particolari riferiti a conducenti disabili.

Il presente Articolo non esime il titolare della suddetta patente di guida dall'obbligo di esibire, su richiesta dell'Autorità competente, il referto di analisi sull'uso di sostanze stupefacenti e/o un certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli delle classi richieste.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne di ciascuna Parte Contraente, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si richiede la conversione.

Articolo 5

Periodo di Conversione

Le disposizioni di cui nel primo capoverso dell'Articolo 4 si applicano esclusivamente alle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza anagrafica nel territorio dell'altra Parte Contraente. In caso di patenti di guida provvisorie, le suddette disposizioni si applicano

esclusivamente alle patenti di guida divenute permanenti in data antecedente a quella del trasferimento della residenza anagrafica.

Le disposizioni di cui all'Articolo 4 non si applicano alle patenti di guida conseguite in sostituzione di un documento emesso da un Paese terzo, non convertibile sul territorio della Parte Contraente cui viene richiesto di procedere alla conversione.

Articolo 6

Condizioni per la Conversione

All'atto della conversione, l'equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle Parti Contraenti viene stabilita sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, del quale sono parte integrante. Le suddette tabelle, insieme alla lista degli specimen delle patenti di guida costituiscono l'allegato tecnico che le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare mediante scambio di Note Verbali. Ai fini del presente Accordo, vengono rilasciate per conversione solo le Categorie A, B e B speciale della patente di guida italiana e Restrizioni 1 "non professionale", 2 "non professionale" e 4 "non professionale" della patente di guida filippina.

Articolo 7

Ritiro e Restituzione

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le competenti autorità delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

L'autorità di ciascuna Parte Contraente che procede alla conversione ha facoltà di richiedere una traduzione ufficiale della patente di guida presentata. La stessa autorità ha facoltà di richiedere informazioni alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente di guida e la veridicità dei dati in essa riportati.

Articolo 9

Obbligo di Notifica

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente di guida ritirata a seguito di conversione segnala all'altra Parte Contraente eventuali anomalie relative alla validità, all'autenticità del documento o ai dati in esso riportati. Tali informazioni saranno trasmesse unicamente per le vie diplomatiche.

Articolo 10

Scambio di Indirizzi

Almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente comunica all'altra Parte gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche dovranno inviare le patenti di guida ritirate ai sensi dell'Articolo 7 e le informazioni di cui ai precedenti Articoli 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente notifica, inoltre, gli indirizzi delle proprie Rappresentanze Diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente che fungano da tramite per le procedure di cui agli Articoli 7, 8 e 9 del presente Accordo.

Articolo 11

Risoluzione delle Controversie

Eventuali controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte attraverso procedure di consultazione e negoziato, per le vie diplomatiche.

Articolo 12

Emendamenti

Le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare il presente Accordo per mutuo consenso. Gli eventuali emendamenti entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'Articolo 13 del presente Accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo la data della seconda notifica con cui ciascuna Parte Contraente comunica all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo rimane in vigore a tempo indeterminato, fino a notifica ufficiale di una Parte Contraente all'altra Parte, per le vie diplomatiche, della propria volontà di sospendere o rescindere il presente Accordo. In tal caso, il presente Accordo mantiene la sua validità per i trenta (30) giorni successivi alla data in cui una Parte Contraente riceve comunicazione ufficiale dall'altra Parte della volontà di sospendere o cessare la validità del presente Accordo.

Fatto a Roma in data 28.7.2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Modelli di patente di guida rilasciati nelle Filippine.

- 1) Modello di patente, "Non-Professionale". Autorità preposta al rilascio: Land Transportation Office
 - 2) Modello di patente, "Professionale". Autorità preposta al rilascio: Land Transportation Office
- Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.
- 1) Modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
 - 2) Modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
 - 3) Modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
 - 4) Modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
 - 5) Modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).
 - 6) Modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/ 439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
 - 7) Modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
 - 8) Modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
 - 9) Modello di patente MC 720 F attualmente rilasciato in Italia ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea 1° maggio 2004.

Allegato 1

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA	
ITALIA	FILIPPINE
A	1 (non professionale)
B (conseguita prima del 01.01.1986)*	1 e 2 (non professionale)
B (conseguita dal 01.01.1986 in poi)*	2 (non professionale)
C	2 (non professionale)
D	2 (non professionale)
E	
B speciale	4 [1]

B1	
C1	2 (non professionale)
D1	2 (non professionale)
[1] il rilascio della patente di guida è soggetto alla valutazione di ogni singolo caso. * la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01.01.1986.	
II TABELLA DI EQUIPOLLENZA	
FILIPPINE	ITALIA
1 non professionale	A [1]
2 non professionale	B [1]
4 non professionale	B speciale [2]

1 professionale	A [1]
2 professionale	B [1]
3 " "	B [1]
4 " "	B speciale [2]
5 " "	B con cambio automatico
6 " "	
7 " "	B [1]
8 " "	B [1]
[1] La patente filippina è convertibile solo se il conducente ha compiuto il diciottesimo anno di età. [2] Il rilascio della patente di guida italiana è soggetto alla valutazione di ogni singolo caso previo accertamento medico presso la Commissione Medica Locale e l'esperienza pratica di guida.	

Allegato 2

SPECIMEN OMISSIS

Allegato 3

TRADUZIONE OMISSIS

Allegato 4

SPECIMEN OMISSIS

Allegato 5

Pasuguan ng Pilipinas		Embassy of the Philippines
	Rome	
CERTIFICATO		
A CHI DI COMPETENZA:		
La Sezione Consolare dell'ambasciata della Repubblica delle Filippine, in base alle informazioni ricevute dal Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni, Commissione per il Trasporto Terrestre, certifica che la patente di guida filippina PROFESSIONALE / NON-PROFESSIONALE No. rilasciata a, cittadino/a, il e valida fino al, è autentica ed è stata ottenuta non mediante conversione ma dopo aver sostenuto i dovuti esami.		
Si dichiara altresì che il secondo gruppo di numeri () che appare sulla patente indica l'anno del primo rilascio della patente di guida.		
Si rilascia il presente certificato per gli usi legali.		
REPUBBLICA DELLE FILIPPINE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE TELECOMUNICAZIONI COMMISSIONE PER IL TRASPORTO TERRESTRE East Avenue, Quezon City		
PATENTE DI GUIDA PER PROFESSIONALE / NON-PROFESSIONALE		
Cognome:	Nome:	Cognome materno:
Indirizzo:		
Data di nascita:	Sesso:	Altezza:
Nazionalità: Filippina	Restrizioni:	Peso:
Validità fino al:		Condizioni:
Firma del titolare della patente		Numero della patente:
		(firma)
I. RESTRIZIONI		CONDIZIONI:
1. MOTOCICLI/TRICICLI A MOTORE		A. OCCHIALI
2. VEICOLI FINO AI 4500 KGS G V W		
3. VEICOLI SUPERIORI AI 4500 KGS G V W		
4. FRIZIONE AUTOMATICA FINO A 4500 KGS G V W		B. CON ATTREZZATURA SPECIALE
5. FRIZIONE AUTOMATICA SUPERIORE AI 4500 KGS G V W		PER ARTI SUPERIORI
6. AUTOARTICOLATI FINO AI 1600 KGS G V W		
7. AUTOARTICOLATI DAI 1601 KGS AI 4500 KGS G V W		C. CON ATTREZZATURA SPECIALE
8. AUTOARTICOLATI SUPERIORI AI 4501 KGS G V W		PER ARTI INFERIORI
II. DONAZIONE DI ORGANI		D. SOLO DI GIORNO
DONO <input type="checkbox"/> QUALSIASI ORGANO		
<input type="checkbox"/> UN ORGANO SPECIFICO		E. ACCOMPAGNATO DA UNA
ALLA MIA MORTE		PERSONA CON UDITO NORMALE
III. IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE:		
NOME:		
INDIRIZZO:		
TEL.		
<i>Si certifica traduzione conforme all'originale in lingua inglese.</i>		
Roma,		
Doc. No.		
Book No.		
Page No.		
Series of 200_		
Fee: Euro		
O.R. No.		
(Firma del Console)		

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione Divisione 6

Prot. n. 52601 /23.18.01 Roma, 16 novembre 2006

OGGETTO: conversione di patenti di guida. FILIPPINE.

Con nota n. 152/386295 del 23/10/2006 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (*All. 1* - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Filippine, è stato siglato in data 28 luglio 2006.

Nelle more dell'espletamento delle procedure istituzionali previste dall'art. 13, codesti Uffici potranno applicare l'Accordo in questione. Le conversioni verranno effettuate, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza Filippine-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti filippine alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile (*All. 2*) delle patenti attualmente rilasciate (*non professional e professional*), con relative traduzioni (*All. 3*). Si osserva in proposito che taluni modelli di patenti presentano un codice a barre che non sempre viene stampato all'atto dell'emissione del documento di guida. Si allega una fotocopia (*All. 4*) a titolo esemplificativo.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

Sulle patenti di guida filippine è indicato (secondo gruppo nel numero di patente di guida) soltanto l'anno di primo rilascio, e quindi non il giorno e il mese. Ai fini dell'applicazione dell'apparato sanzionatorio della patente a punti, delle limitazioni alla guida per i neopatentati e per valutare che la patente sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia, è stato stabilito, d'intesa con le Autorità filippine, di adottare convenzionalmente la data del 1° luglio dell'anno di rilascio della patente come data di primo rilascio del documento. Qualora un conducente avesse interesse a far computare una data diversa, gli verrà comunicato che dovrà attivarsi presso le competenti Autorità di emissione della patente per acquisire una certificazione che riporti la data in questione.

Inoltre si è ritenuto opportuno realizzare un modello di certificazione consolare (*All. 5*), che contiene una serie di dati relativi alla patente da convertire, fra cui anche l'indicazione se si tratti di documento conseguito per esami o derivante da conversione di altro documento estero. Detta certificazione consolare, che va presentata per ogni conversione, viene redatta su carta intestata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare e riporta in alto al centro lo stemma nazionale delle Filippine. Lo stemma è realizzato con un sistema anticounterfeiting che presenta i colori oro, rosso e blu con effetto lucido e a rilievo. Sarà cura dell'utente presentare la richiesta di conversione completa di tutti i documenti ordinariamente prescritti, compresa anche la certificazione consolare citata.

* * * * *

La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Consolato Generale delle Filippine - Via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano
per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna.

Ambasciata delle Filippine Sezione Consolare- Via delle Medaglie d'oro n. 112-114 - 00136 Roma
per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Agli stessi indirizzi codesti Uffici, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'accordo, potranno rivolgere eventuali quesiti in merito alle patenti di guida da convertire.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano.

Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

WWW.SCUOLAGUIDA.IT

